

Crediti di Firma / Fideiussione Estero**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione: Barclays Bank PLC
Sede Legale: 1, Churchill Place London E14 5HP (UK)
Sede in Italia: Via della Moscova 18 - 20121 Milano
Telefono: 800205205
Indirizzo Internet: www.barclays.it
Indirizzo Email: info@barclays.it
Codice ABI: 3051
Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche: 4862
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano –
80123490155 - R.E.A. Milano n. 1040254

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
Capitale Sociale: Capitale deliberato £ 3.000.000.000 – Capitale Versato £. 2.336.000.000
Partita IVA: 04826660153

La Banca è soggetta alla vigilanza della Financial Services Authority (FSA) e in qualità di succursale italiana di banca comunitaria, alla vigilanza di Banca d'Italia, per le materie ad essa attribuite.

COS'È UN CREDITO DI FIRMA / FIDEIUSSIONE ESTERO

E' un servizio che consente al cliente di richiedere alla banca o ricevere tramite la banca una garanzia internazionale relativa ad un'obbligazione verso o da terzi.

Le fideiussioni che normalmente contengono l'indicazione espressa di un termine di scadenza possono essere schematizzate in due differenti tipologie:

- passive o emesse: sono emesse dalla Banca per conto di un cliente richiedente verso un beneficiario non residente, per garantire l'effettuazione di una determinata prestazione finanziaria qualora il richiedente non adempia ai propri obblighi contrattuali;

- attive o ricevute: quando la banca notifica una garanzia emessa da un'altra banca per conto di un ordinante non residente a favore di un beneficiario. La notifica può essere senza impegno da parte della banca ricevente o con un suo impegno di conferma, nel qual caso la banca notificatrice si sostituisce alla banca emittente nell'impegno verso il beneficiario.

Le fideiussioni possono costituire una garanzia accessoria ad un'operazione commerciale sottostante relativa a forniture di merce, esecuzione di lavori, prestazioni di servizi, oppure costituire una garanzia autonoma, non direttamente legata ad un'operazione commerciale.

Se il beneficiario accerta l'inadempienza dell'obbligazione, può rivolgersi alla banca emittente e/o confermante, richiedendo l'escussione della garanzia, secondo le modalità previste dalla garanzia stessa. La fideiussione rimane invece inutilizzata se il richiedente adempie ai propri obblighi nei confronti del beneficiario.

Le fideiussioni possono essere rilasciate o ricevute in euro o in divisa estera.

L'emissione di fideiussioni è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento da parte della banca.

I rischi principali di queste operazioni sono:

- addebito al richiedente dell'importo garantito dalla fideiussione nel caso di escussione in seguito a sua inadempienza contrattuale o agli obblighi previsti dall'obbligazione;
- rischio di cambio per le fideiussioni espresse in divisa estera;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CREDITO DI FIRMA / FIDEIUSSIONE ESTERO	
Commissioni di emissione	7,00% dell'importo del credito di firma/fideiussione per anno, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione, minimo € 300,00 per anno (da corrispondere in via anticipata)
Commissioni di emissione di controgaranzia	7,00% dell'importo del credito di firma/fideiussione per anno, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione, minimo € 300,00 per anno (da corrispondere in via anticipata)
Spese di emissione	€ 500,00
Spese di notifica/ modifica / proroga	€ 200,00
Spese di stesura testo	0,75% dell'importo del credito di firma / fideiussione min. € 50,00 max € 500,00
Spese di spedizione documenti a mezzo corriere	€ 100,00
Spese di invio a mezzo SWIFT	€ 100,00
Commissioni e spese reclamate da altre banche	L'importo reclamato è a carico del cliente
Valuta di addebito commissioni e spese	Giorno di rilascio/variazione importo/proroga/modifica testo
Fideiussioni in divisa	La commissione è calcolata sul controvalore in Euro al cambio del giorno di emissione
Spese di escussione nell'interesse di clienti della Banca in caso di garanzie ricevute	€ 500,00
Spese di escussione verso clienti della Banca in caso di garanzie emesse	€ 500,00
Spese di registrazione	Pari al costo del tributo/bollo/diritti richiesti
Spese di autentica notarile	Pari al costo della parcella notarile comprensiva di IVA

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La Banca ha la facoltà di recedere dall'affidamento, nonché di ridurlo o sospenderlo, ancorchè concesso a tempo determinato, in qualsiasi momento. Analoga facoltà di recesso spetta al cliente solo a condizione che quest'ultimo abbia rispettato le condizioni riportate nella "Lettera di Manleva per l'emissione di garanzie" sottoscritta di volta in volta dal cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (reclami@barclays.it, indirizzo Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data dell'1 gennaio 2007, nel limite di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.
- in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
 - all'Ombudsman-Giuri Bancario, con sede in Via delle botteghe Oscure n. 54 - 00186 Roma: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
 - alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, non appena operativa, per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

Maggiori indicazioni sono nel documento "Principali diritti del cliente", affisso in tutte le filiali e consultabile dal sito internet della Banca www.barclays.it.

LEGENDA

Foro competente	Si indica il giudice competente a decidere su una determinata causa, con riferimento al territorio
Non Residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: <ul style="list-style-type: none">- i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;- i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;- le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione.
Residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: <ul style="list-style-type: none">- i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;- i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;- le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;- le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.

Spese Istruttoria	Spese collegate all'esame di concedibilità.
Commissione gestione affidamento	Spese per revisione affidamenti.
SWIFT	Acronimo di Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
Valuta	Giorno dal quale decorrono o cessano gli interessi sulle somme depositate o prelevate.